

Verbale di assemblea straordinaria

Il giorno 03 dicembre 2022, alle ore 19.30, si è riunita presso la sede dell'Associazione, in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, l'assemblea dei soci della Associazione "La Rettewagghie Associazione di Promozione Sociale", per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) adeguamento dello statuto dell'Associazione al Codice del Terzo Settore in conformità della richiesta integrazioni ex art 31 comma 8 D.M. 106/2020 trasmessa a mezzo pec dalla Regione Puglia – dipartimento welfare – servizio RUNTS;
- 2) varie ed eventuali.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza dell'assemblea il presidente del comitato direttivo, sig.ra Laura Palasciano, svolge la funzione di segretario il sig. Vitantonio Sardone .

Il presidente dichiara e constata che l'assemblea odierna é regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 21 c.c e dell'art. 10 del vigente statuto, essendo state espletate le formalità relative alla convocazione della assemblea ed in quanto, sono presenti, in proprio o per delega più di 2/3 degli associati.

È altresì presente anche il comitato direttivo.

Tutti gli associati dichiarano di essere informati in ordine agli argomenti oggetto della odierna assemblea e di non opporsi alla loro trattazione.

In ordine al primo punto all'o.d.g. il presidente comunica all'assemblea che in data 7 novembre 2022 è pervenuta sulla mail dell'associazione una comunicazione a mezzo pec da parte della Regione Puglia – Dipartimento welfare – Sezione benessere sociale, innovazione e sussidiarietà – Servizio RUNTS, economia sociale, terzo settore e investimenti per l'innovazione, disabilità e invecchiamento attivo, avente il seguente oggetto: Pratica n. 467748 – La Rettewagghie. Richiesta integrazioni ex art. 31 comma 8 D.M. 106/2020.

Con la predetta missiva si comunica all'associazione che l'istruttoria effettuata dall'Ufficio Regionale del RUNTS ha rilevato una motivazione ostativa all'iscrizione dell'associazione nella sezione associazioni di promozione sociale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, essendo a tal fine necessario modificare le norme relative all'esercizio del diritto di voto dei soci minorenni e quelle relative alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o estinzione dell'associazione, contenute negli artt. 8 e 17 del vigente statuto, onde rendere tali previsioni conformi alle norme imperative previste dal CTS. Tale adeguamento deve essere effettuato entro 600 giorni dalla ricezione della comunicazione a pena di mancata iscrizione dell'associazione nel RUNTS.

Pertanto viene proposto all'assemblea di modificare gli artt. 8 comma 1 e 17 dello statuto, in conformità a quanto richiesto dal CTS ed a quanto eccepito dall'Ufficio Regionale del RUNTS; si procede quindi ad illustrare singolarmente le varie clausole dei predetti articoli nella nuova versione, la cui bozza era stata precedentemente messa a disposizione dei soci, evidenziandone le caratteristiche.

L'assemblea prende atto di quanto sopra e, dopo adeguata discussione, all'unanimità approva le modifiche dello statuto e la relativa nuova versione che si allega al presente verbale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta é tolta alle ore 20.30 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il presidente



il segretario



STATUTO

Associazione "La Rettewagghie"

Art. 1 Denominazione

È costituita nel rispetto delle disposizioni previste dal codice civile ed ai sensi degli artt. 35 ss. del d.lgs 117/2017 l'associazione di promozione sociale denominata "La rettewagghie Associazione di Promozione Sociale" o, in forma abbreviata "La rettewagghie APS", in seguito definita anche semplicemente "Associazione".

È un'associazione apolitica e senza scopo di lucro, regolata dal presente Statuto, dal CTS, dal codice civile, nonché da ogni altra normativa applicabile.

Lo statuto è informato ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti i soci e di elettività delle cariche sociali e favorisce la partecipazione dei soci alla organizzazione e alle attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede legale in Altamura.

Il Consiglio direttivo può istituire e sopprimere in ogni località sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze comunque denominate. Il trasferimento della sede legale all'interno del territorio comunale non comporta modifica statutaria e rientra nelle competenze dell'assemblea dei soci.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata dalla costituzione sino al trentuno dicembre 2030 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera assembleare.

Art. 4 Scopo

L'Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirate ai principi di pari opportunità tra uomini e donne e di rispetto dei diritti inviolabili della persona, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui al successivo art. 5.

Le predette finalità comprendono:

- lo sviluppo della personalità umana e rimozione degli ostacoli che ne impediscono la sua formazione ed espressione nei principi di libertà, uguaglianza, pari dignità sociale e pari opportunità;
- la promozione e sostegno dell'esercizio dei diritti civili e sociali e del principio della sussidiarietà, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione;
- l'affermazione e attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture, della solidarietà tra i popoli e della cooperazione;
- la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale, nonché delle tradizioni e dei prodotti tipici locali, anche mediante attività di ricerca e promozione culturale, comunicazione e sviluppo del turismo sociale e/o di interesse locale;
- la diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psico-sociale delle persone in tutte le fasi della vita;
- lo sviluppo della partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale e sociale, alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona, attraverso le loro forme associative;
- il conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

L'associazione può avvalersi di volontari e di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, con le modalità e nel rispetto dei limiti previsti nel Codice del Terzo Settore.

Art. 5 Oggetto

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento o la promozione, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, delle L. 328/2000 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 104/1992, e alla L. 112/2016 e successive modificazioni, comprese: progettazione, organizzazione e gestione di percorsi formativi e momenti di svago per ragazzi diversamente abili, nonché il loro coinvolgimento in attività laboratoriali e ricreative per promuovere una cultura in cui ogni persona ha pari dignità e ognuno è integrato con gli altri; provvedere al benessere e alla tutela dei diversamente abili promuovendo e realizzando interventi idonei a rispondere ai loro bisogni, sensibilizzando e responsabilizzando gli ambienti politici per far uscire l'handicap dall'emarginazione sociale e le famiglie dall'autoemarginazione; realizzare per i diversamente abili programmi per la fruizione del tempo libero, dei soggiorni estivi ed invernali; gestione di qualunque struttura per i diversamente abili (comunità alloggio, comunità socio ricreative, ecc.).
- b) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 53/2003 e suc. mod, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative, comprese: promuovere l'integrazione scolastica, la qualificazione e l'inserimento nel mondo del lavoro dei diversamente abili, anche tramite l'attivazione di laboratori di artigianato; collaborazione con scuole per progetti di sensibilizzazione e conoscenza del territorio.
- c) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, comprese: organizzazione di visite guidate alla conoscenza del patrimonio naturalistico, storico artistico, della tradizione e cultura del territorio, nonché dei prodotti dell'artigianato locale rivolte ad un target generico come scolaresche, turisti singoli o in gruppo, stranieri, ma anche ad un target con esigenze specifiche attraverso itinerari turistici in bici, cavallo, percorsi trekking medio lunghi, semplici passeggiate o con uso di mezzi di trasporto in genere; individuazione di itinerari tematici; gestione e/o valorizzazione di siti di valore storico, archeologico, architettonico, culturale e rurale del territorio; valorizzazione del patrimonio storico-archivistico, bibliografico e delle collezioni museali del territorio.
- d) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale, compresa l'esecuzione di studi e ricerche in campo naturalistico, storico-architettonico e in campo sociale.
- e) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di altre attività di interesse generale, comprese: pubblicazioni editoriali di qualsiasi genere, documentari, siti web, cartoline, calendari, guide, libri, ecc, relativamente a questioni naturalistiche e storico architettoniche; studio, realizzazione, proposizione di percorsi naturalistici, gastronomici, culturali e di interesse storico architettonico e ambientale sul territorio, nonché la pubblicazione attraverso materiale informativo di qualsiasi genere dei suddetti percorsi (libri, mappe cartografie, ecc); organizzazione e partecipazione ad eventi fieristici, conferenze, seminari, mostre, manifestazioni; gestione di musei e istituzioni culturali in campo naturalistico e ambientale, impianti tecnologici e non adibiti a ricerca informazione e/o pubblica fruizione di siti di interesse ambientale e storico, sia di terzi che di propria istituzione; gestione di strutture didattiche quali giardini botanici, masserie, fabbricati rurali e/o altre strutture di importanza storico architettonico.
- f) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, comprese: organizzazione e gestione di campi estivi; gestione di attività di escursionismo e accompagnamento a comitive di persone anche diversamente abili, finalizzate alla conoscenza del territorio e per fini didattici, informativi e socio culturali; organizzazione di attività sportive, ricreative, manifestazioni e sagre popolari, concerti, rappresentazioni teatrali, mostra, campi lavoro, campi scuola, che abbiano come obiettivo la conoscenza, la sensibilizzazione, la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, rurale, ambientale e architettonico: organizzazione di itinerari gastronomico-folkloristici e sagre popolari che vedono il diretto coinvolgimento dei partecipanti nella preparazione dei prodotti e piatti tipici della

tradizione del territorio, nonché la partecipazione attiva nell'organizzazione di feste popolari animate da canti, balli o recitazioni tipiche del patrimonio culturale.

- g) Organizzazione e gestione di attività sportive e dilettantistiche, al fine di sviluppare e diffondere l'attività sportiva in genere, intesa come mezzo di formazione psichico e morale, mediante la gestione di ogni forma di attività di sport dilettantistico, ricreativo, compresa la gestione, conduzione, manutenzione di impianti e attrezzature sportive.
- h) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o altre attività di interesse generale, in favore di famiglie bisognose o colpite da eventi catastrofici.
- i) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, promozione delle pari opportunità e di aiuto reciproco, comprese le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale.

Art. 6 Attività diverse

L'Associazione, in via secondaria e strumentale, può perseguire i fini associativi anche attraverso l'esercizio di "attività diverse" rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti richiamati nell'art.6 comma 1 del Codice del Terzo Settore, anche promuovendo o partecipando ad attività di natura commerciale o imprenditoriale per autofinanziamento e attraverso ogni attività o operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento degli scopi sociali. Il ricavato delle suddette attività sarà interamente destinato al perseguimento degli scopi sociali senza lucro alcuno da parte dei soci.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione può:

- sottoscrivere convenzioni e collaborare con altre associazioni, istituzioni ed enti pubblici o privati operanti in settori o finalità analoghi o complementari, anche attraverso lo scambio di informazioni e materiali;
- costituire o partecipare ad associazioni, reti associative, raggruppamenti, società e ad ogni altro soggetto giuridico, nazionale o internazionale, avente scopi o interessi analoghi, affini o complementari ai propri;
- promuovere, presentare o aderire a progetti e partecipare a bandi e finanziamenti, pubblici o privati;
- realizzare attività di raccolta fondi anche mediante attività di sollecitazione al pubblico, crowdfunding o attraverso sponsorizzazioni o la cessione o erogazione di beni servizi di modico valore;
- ricevere ed effettuare lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;
- costituire, registrare, acquisire e cedere, a titolo oneroso o gratuito, la titolarità o l'uso di diritti di proprietà intellettuale ed industriale;
- assumere e concedere rappresentanze e mandati, rilasciare garanzie in genere e compiere tutte le operazioni anche finanziarie, mobiliari o immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale;
- organizzare attività ricreative o culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei soci;
- qualsiasi ulteriore attività, secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale e non in contrasto con la normativa vigente e con il presente statuto, che sia anche successivamente individuata dal consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle predette attività diverse nei documenti di bilancio.

Art. 7 Soci

Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula del relativo atto costitutivo ed i soggetti che, secondo il presente statuto e la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di soci.

L'Associazione è aperta a tutti coloro che accettano gli articoli dello statuto, dell'eventuale regolamento interno e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione, che condividono gli scopi dell'Associazione,

si impegnano a prestare la loro attività volontaria nei limiti delle proprie possibilità per favorire la realizzazione dei predetti scopi, e che avendone i requisiti facciano richiesta di ammissione. Sono escluse limitazioni o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci ed alla partecipazione alla vita associativa.

Chi intenda partecipare alla Associazione in qualità di socio deve inoltrare al consiglio direttivo domanda di ammissione in cui dovranno essere specificate le proprie complete generalità. Ai sensi della vigente normativa in tema di privacy tutti i dati personali raccolti saranno trattati per le sole finalità relative alla iscrizione ed alla gestione dell'Associazione.

Possono presentare domanda di ammissione le associazioni e le persone giuridiche senza scopo di lucro aventi finalità o scopo conformi, affini o complementari con quelli della Associazione, ed in ogni caso non in contrasto o incompatibili con gli stessi, e le persone fisiche la cui condotta non sia stata in contrasto con le finalità e gli scopi della Associazione; in ogni caso il numero degli enti associati non può essere superiore al 50% del numero delle eventuali associazioni di promozione sociale associate.

Il consiglio direttivo delibera sulla ammissione o sul rigetto della domanda.

La deliberazione di ammissione è annotata nel libro degli associati ed è comunicata all'interessato che si impegna a versare, entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro dei soci, il contributo associativo annuale ed al rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti.

La deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

L'interessato, entro trenta giorni dalla deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci il collegio dei probiviri, se nominato, o l'assemblea, la quale delibererà in occasione della successiva convocazione, ove non sia appositamente convocata.

La qualifica di socio si assume dalla iscrizione nel libro dei soci, dal rilascio della tessera sociale ed è subordinato al pagamento della quota associativa annuale.

Ci sono due categorie di associati:

- soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione; la loro qualità di soci è perpetua, non è soggetta ad iscrizione annuale ma solo al versamento della quota associativa;
- soci effettivi: tutti coloro che hanno richiesto la qualifica di socio al consiglio direttivo e che siano stati dallo stesso ammessi; la loro qualità di soci è subordinata alla iscrizione ed al pagamento della quota sociale.

È esclusa qualsiasi forma di temporaneità del vincolo associativo. La qualità di socio cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione del socio.

Art. 8 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti. Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta al consiglio direttivo, ed i diritti di informazione e controllo previsti dalla legge e dal presente statuto, compreso il diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. L'esercizio del diritto di voto relativo ai soci minori di età è attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri soci, che svolgeranno la propria attività in modo personale volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

Art. 8 ipotesi di recesso o esclusione

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al consiglio direttivo; il recesso ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da parte della associazione e deve essere annotato nel libro dei soci.

Il consiglio direttivo può deliberare l'esclusione per gravi motivi del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento del contributo associativo annuale;
- che in qualunque modo arrechi danni gravi anche morali all'associazione.

Le deliberazioni in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari con lettera e diventano operanti dalla annotazione nel libro degli associati.

Contro tali deliberazioni il socio espulso potrà, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, fare ricorso all'assemblea; decorso tale termine, l'espulsione sarà definitiva. La decisione dell'assemblea è inappellabile.

I soci receduti o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 9 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- L'assemblea dei soci;
- Il consiglio direttivo;
- Il presidente;
- L'organo di controllo, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'assemblea;
- Il revisore legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'assemblea.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito; nel rispetto dei limiti di cui all'art.8 comma 2 Codice del Terzo Settore possono essere previsti compensi ove i componenti dell'organo di controllo ed il revisore legale siano individuati al di fuori della associazione.

Art. 10 Assemblea

L'assemblea dei soci è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- avviso verbale;
- avviso da inviare ai soci con lettera semplice o a mezzo mail, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione; deve contenere altresì l'indicazione degli eventuali luoghi audio/video collegati e le relative modalità di accesso; è in ogni caso valida ed efficace la convocazione in qualunque modo effettuata ove all'assemblea siano presenti tutti i soci e tutti dichiarino di essere sufficientemente informati in relazione agli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro discussione.

Ogni socio ha diritto ad intervenire in assemblea. Hanno diritto di esprimere il proprio voto tutti i soci maggiori di età che risultino iscritti nel libro soci, purché in regola col pagamento della quota sociale.

Ogni socio, persona fisica o persona giuridica, ha diritto ad esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Deve inoltre essere convocata:

- quando il consiglio direttivo lo ritenga necessario;
- quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la

presenza, in persona o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei soci intervenuti

L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del comitato direttivo e il presidente
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'organo di controllo e il revisore legale e ne dispone la revoca;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal consiglio direttivo
- fissa annualmente l'importo della quota associativa di adesione;
- delibera in ordine ai ricorsi contro le esclusioni dei soci deliberate dal consiglio direttivo;
- approva il programma annuale dell'associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approva gli eventuali regolamenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei soci presenti, in proprio o per delega; le votazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e le qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria:

- delibera eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione della associazione con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del consiglio direttivo o, in mancanza, da qualsiasi associato eletto tra i soci intervenuti; il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza e accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati, attraverso l'intervento in assemblea degli associati mediante mezzi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, purché siano presenti nello stesso luogo il presidente e, se nominati, il segretario e gli scrutatori, sia possibile verificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. La riunione si considera svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 11 Consiglio direttivo

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri; i membri del consiglio direttivo devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di socio o che sono indicati da soci non persone fisiche.

I componenti del consiglio direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

All'interno del consiglio direttivo sono previsti il presidente, eletto dall'assemblea, il vice presidente e il tesoriere, eletti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il consiglio direttivo, nel caso in cui alcuni suoi componenti vengano meno per dimissioni o per qualsiasi altra causa, convocherà l'assemblea la nomina dei consiglieri mancanti.

La convocazione del consiglio direttivo è decisa dal presidente o richiesta e automaticamente convocata

da tre membri del consiglio direttivo stesso.

Il consiglio direttivo è legalmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le riunioni del consiglio direttivo possono svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati, attraverso l'intervento dei consiglieri mediante mezzi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, purché siano presenti nello stesso luogo il presidente e, se nominati, il segretario e gli scrutatori, sia possibile verificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. La riunione si considera svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il consiglio direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la stipula di atti e contratti inerenti l'attività della associazione;
- può convocare l'assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e preventivo, il rendiconto economico e gli altri documenti richiesti dalla legge, compreso l'eventuale bilancio sociale, nelle ipotesi in cui gli stessi siano obbligatori, e cura gli adempimenti connessi;
- delibera in ordine alla richiesta di ammissione di nuovi soci;
- delibera l'esclusione dei soci ai sensi dell'art 8 del presente statuto;
- delibera sulla costituzione e scioglimento delle eventuali sezioni autonome;
- nomina i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
- predispone i regolamenti interni;
- compie tutti gli atti e le operazioni necessari alla corretta gestione della associazione e qualunque altro compito previsto dal presente statuto o dalla normativa applicabile.

I componenti del consiglio direttivo amministrano congiuntamente l'associazione, ma possono delegare ad alcuni consiglieri determinate funzioni o attribuzioni.

Il potere di rappresentare l'associazione è attribuito al Presidente. Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il consiglio direttivo e l'assemblea, rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale, convoca l'assemblea dei soci ed il consiglio direttivo, fissandone l'ordine del giorno, dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati al tesoriere, ove nominato.

Art. 13 Organo di controllo

L'organo di controllo è organo facoltativo dell'associazione, pertanto la nomina dei suoi componenti e l'avvio della sua attività sono subordinati al verificarsi delle ipotesi di legge in cui tale nomina risulti obbligatoria; è in ogni caso facoltà della assemblea degli associati nominarne o revocarne i componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e può esercitare il controllo contabile nelle ipotesi in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale; in tale ultimo caso è formato da tre membri

Art. 14 Revisore legale

Il revisore legale dei conti è facoltativo, pertanto la nomina dei suoi componenti e l'avvio della sua attività sono subordinati al verificarsi delle ipotesi di legge in cui tale nomina risulti obbligatoria e nel

caso in cui il controllo contabile non sia esercitato dall'organo di controllo; è in ogni caso facoltà della assemblea degli associati nominarne o revocarne i componenti.

Art. 15 Mezzi finanziari

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea e dagli eventuali altri apporti dei soci non specificatamente destinati ad incremento del patrimonio dell'associazione;
- da contributi, donazioni, lasciti in denaro o natura, non specificatamente destinate ad incremento del patrimonio dell'associazione, provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento, quali feste e sottoscrizioni, anche a premi;
- dai redditi derivanti dal patrimonio dell'associazione;
- da contributi, facilitazioni, benefici e provvidenze che lo stato, le regioni, i comuni o enti vari eventualmente devolvono o assegnano a sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito delle finalità statutarie;
- da contributi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali;
- da entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
- da proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, comunque nei limiti previsti dal presente statuto e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'associazione.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, loro eredi ed aventi causa, anche nel caso di recesso o nelle altre ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 16 Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, sono predisposti dal consiglio direttivo il bilancio di esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile all'associazione, e quello preventivo del successivo esercizio.

Il consiglio direttivo documenta nei documenti di bilancio il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse di cui all'art.6 del presente statuto.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono approvati dall'assemblea generale ordinaria con voto palese; l'assemblea di approvazione dei bilanci deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione e nelle eventuali varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Ove ne ricorrano i presupposti per l'obbligatorietà, per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Art. 17 Scioglimento ed estinzione dell'associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole

di almeno i 3/4 dei soci convocati in assemblea straordinaria.

In ogni caso di estinzione o scioglimento dell'associazione il suo patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto ad altri enti del Terzo settore individuati dal consiglio direttivo.

Art. 18 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile, nel Codice de Terzo Settore e nelle altre norme applicabili.

Polisone Jemma
V. Salice

Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

La presente copia è conforme all'originale informatico
presentato presso questo Ufficio e registrato
il **14 DIC. 2022** al N. **8393** serie **3**

ESENTE



L'Incaricato (*)

Rocco DAMATO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE